



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Piazza Marconi 1 – 28010 AMENO (NO) – C.F./P.IVA n. 00452150030
Tel. 0322 998103 - fax 0322 998206 – mail: ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it PEC: ameno@pec.it

Diritti di segreteria Euro 65,00

P.E. n. 172/2019

Oggetto: D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 01.12.2008, N. 32 e s.m.i. Beni Paesaggistici – parte III – Verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi art. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.

Comune di Ameno

Istanza: CARRARO MARIA

Oggetto: MODIFICA ALLA COPERTURA ED AI PROSPETTI

**Provvedimento conclusivo di compatibilità paesaggistica
n. 02/C del 20/01/2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che

- In data **09.10.2019** la Sig.ra **CARRARO MARIA** nata a **Briga Novarese (NO)** il **27/08/196**, c.f. **CRRMRA61M67B176A** residente a **Borgomanero (NO), Via Arona 65**, ha presentato istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 commi 1/ter e 1/quarter del D.Lgs. 42/2004, come modificato dalla Legge 308/04 art. 1 comma 36); D.Lgs. 157/06 per lavori di “ **MODIFICA ALLA COPERTURA ED AI PROSPETTI** ” non costituente aumento né di superficie coperta né di volume;
- Visto gli elaborati grafici e la relazione tecnica a firma del **Geom. Daniele Vergani**;
- che la pratica è stata esaminata dal Responsabile del procedimento che ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alla conservazione di quanto realizzato in assenza di titoli abilitativi;
- Considerato che con nota prot. **4680** in data **21/10/2019** è stato richiesto il parere di compatibilità alla competente Soprintendenza;
- Considerato che in data **19/11/2019**, prot. **13976**, nostro prot. **5237** del **19/11/2019**, è pervenuto, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano Cusio Ossola il seguente parere: “**si ritiene che le opere eseguite in difformità da autorizzare siano nel merito compatibili sotto l'aspetto paesaggistico**”;
- Tenuto conto che la norma dispone che qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di

stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.

- Dato atto che il calcolo della sanzione prevista fa riferimento alle tipologie di abuso individuate nella tabella allegata alla legge 47/85, con la conseguente applicazione dei valori minimi stabiliti dalla tabella per la quantificazione del profitto correlata alla tipologia di abuso relativa, e che l'importo minimo stabilito è pari a € **516,00**;
- Vista la ricevuta di pagamento di € **516,00**, pari all'intera sanzione, effettuata con bonifico bancario in data **23/12/2019**

Tutto ciò premesso si comunica la

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILTA' PAESAGGISTICA per le opere di cui all'oggetto, realizzate in difformità dai titoli abilitativi

Ameno, 20/01/2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(f.to Arch. Daniela Duelli)

.....